



26974/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

RISARCIMENTO DANNI

R.G.N. 8313/2004

R.G.N. 11097/2004

R.G.N. 11749/2004

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 26374

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -

Rep. 7405

Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente di Sezione -

Ud. 24/06/2008

Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente e Relatore - PU

Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -

Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -

Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -

Dott. RENATO RORDORF - Consigliere -

Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -

Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8313-2004 proposto da:

NUOVA TIRRENA S.P.A., in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso lo studio dell'avvocato GRANDINETTI ERNESTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

2008
677

- ricorrenti -

contro

GIUSEPPINA LOMBARDI, ELENA QUERINI, ANTONIO QUERINI,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALESSANDRIA 119,
presso lo studio dell'avvocato CICCHIELLO FRANCO, che li
rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE
GIRONIMO ADRIANO, giusta delega a margine del
controricorso;

LLOYD ADRIATICO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio
dell'avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRISAFI
MICHELE, GRISAFI DOMENICO, giusta delega a margine del
controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

SONIA PETRILLI, in proprio e quale esercente la patria
potestà del figlio GIUSEPPE QUERINI, PAMELA QUERINI,
CLORINDA QUERINI, ANNA MARIA QUERINI, MARIA ROSARIA
QUERINI, GIUSEPPE QUERINI (II), ERASMO D'ALESSANDRO,
MARIA LUNA D'ALESSANDRO, ELDA D'ALESSANDRO, ANGELANTONIO
D'ALESSANDRO, GIOVANNA D'ALESSANDRO, ITALINO
D'ALESSANDRO, ELIO D'ALESSANDRO, MARIA GRAZIA QUERINI;

- intimati -

sul ricorso 11097-2004 proposto da:

MARIA GRAZIA QUERINI, in proprio e nella qualità di

erede di CARLO ALBERTO QUERINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. BLASERNA 9, presso lo studio dell'avvocato BIANCHI ROMANO, rappresentata e difesa dall'avvocato BALDASSARRA GIAMPIETRO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

NUOVA TIRRENA S.P.A., in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso lo studio dell'avvocato GRANDINETTI ERNESTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

nonchè contro

SONIA PETRILLI, PAMELA QUERINI, CLORINDA QUERINI, ANNA MARIA QUERINI, MARIA ROSARIA QUERINI, GIUSEPPE QUERINI (II), ERASMO D'ALESSANDRO, MARIA LUNA D'ALESSANDRO, ELDA D'ALESSANDRO, ANGELANTONIO D'ALESSANDRO, GIOVANNA D'ALESSANDRO, ITALINO D'ALESSANDRO, ELIO D'ALESSANDRO, GIUSEPPINA LOMBARDI, ELENA QUERINI, ANTONIO QUERINI, LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI S.P.A.;

- intimati -

sul ricorso 11749-2004 proposto da:

SONIA PETRILLI, in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul figlio GIUSEPPE QUERINI (Napoli 31/03/89), quest'ultimo in proprio e quale erede di

GIOVANNA QUERINI, nonchè PAMELA QUERINI, CLORINDA QUERINI, ANNA MARIA QUERINI, MARIA ROSARIA QUERINI, GIUSEPPE QUERINI (Napoli 21/03/54) tutti in proprio e nella qualità di eredi di GIOVANNA QUERINI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA MELORIA 52, presso lo studio dell'avvocato BEVIVINO FRANCESCO, rappresentati e difesi dall'avvocato IANNARELLI MASSIMO, giuste deleghe in atti, nonchè per i primi quattro, rappresentati e difesi anche dall'avvocato EDOARDO PATINI, per procura a margine della memoria ex art. 378 c.p.c.;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

NUOVA TIRRENA S.P.A., in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso lo studio dell'avvocato GRANDINETTI ERNESTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

nonchè contro

ERASMO D'ALESSANDRO, MARIA LUNA, ELDA D'ALESSANDRO, ANGELANTONIO D'ALESSANDRO, GIOVANNA D'ALESSANDRO, ITALINO D'ALESSANDRO, ELIO D'ALESSANDRO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 708/2003 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/02/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/06/2008 dal Presidente Dott. ROBERTO
PREDEN;

uditi gli avvocati PATINI, GAMBERINI MONGENET;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del
ricorso principale, rigetto del primo motivo del ricorso
incidentale della Querini (r.g. n. 11097/04);
accoglimento del secondo motivo, rigetto del primo e
terzo del ricorso incidentale della Petrilli (r.g.n.
11749/04); accoglimento, per quanto di ragione, del
secondo motivo; assorbiti gli altri motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 18.3.1995 si verificava una collisione tra una motocicletta, condotta da D'Alessandro Domenico, sulla quale era trasportato Nota Antonio, ed una autovettura, guidata dal proprietario Querini Carlo Alberto, sulla quale era trasportata Petrilli Sonia; decedevano il D'Alessandro, il Nota ed il Querini; riportava lesioni la Petrilli.


I genitori ed i fratelli del D'Alessandro proponevano domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, convenendo Lombardi Giuseppina, moglie del Querini, e i tre figli, Querini Elena, Antonio e Maria Grazia, quali eredi, il Lloyd Adriatico, quale assicuratore dell'auto, e Petrilli Sonia, convivente del Querini.

La Petrilli, assumendo l'esclusiva responsabilità del D'Alessandro, in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in proprio e quale esercente la potestà dei genitori sui tre figli nati dalla convivenza, Querini Giuseppe, Pamela e Clorinda, contro gli attori e la Nuova Tirrena, assicuratore della motocicletta.

La Lombardi, i tre figli, Elena, Antonio e Maria Grazia, nati dal matrimonio con il Querini, e i cinque

fratelli di questo, assumendo l'esclusiva responsabilità del D'Alessandro, proponevano domanda di risarcimento dei rispettivi danni patrimoniali e non patrimoniali contro gli attori e la Nuova Tirrena. Autonoma domanda proponeva Querini Maria Grazia.

Il tribunale, disattendeva la richiesta della Nuova Tirrena di riunione del giudizio a quello promosso dagli eredi di Nota Antonio; dichiarava inammissibile, per tardività, l'eccezione della Nuova Tirrena relativamente al limite del massimale; dichiarava la responsabilità concorrente dei due conducenti, determinandola nell'85% per il D'Alessandro; riconosceva ai congiunti del D'Alessandro il solo danno morale, variamente quantificato, per il quale pronunciava condanna solidale della Lombardi, vedova Querini, e dei figli Querini Elena, Antonio e Maria Grazia, di Querini Giuseppe, Clorinda e Pamela, rappresentati dalla madre Petrilli Sonia, e del Lloyd Adriatico; riconosceva alla Lombardi, ai tre figli, Elena, Antonio e Maria Grazia, ed ai fratelli del Querini il solo danno morale, liquidato per la prima in L.42.5000.000, e per ciascuno dei figli in L. 68.000.000, per il quale pronunciava condanna solidale degli eredi D'Alessandro e della Nuova Tirrena; rigettava la domanda di risarcimento del danno



da ritardato pagamento proposta dalla Petrilli in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui tre figli minori contro la Nuova Tirrena; riconosceva alla Petrilli, per la perdita del convivente, il danno morale, liquidato in L. 15.000.000 ed il danno patrimoniale, liquidato in L. 85.000.000, e in proprio, per le lesioni riportate, il danno morale, liquidato in L. 10.000.000, ed il danno biologico, liquidato in L. 35.000.000, per i quali pronunciava condanna solidale degli eredi D'Alessandro e della Nuova Tirrena; riconosceva ai figli naturali del Querini, Giuseppe, Anna Maria e Maria Rosaria, rappresentati dalla Petrilli, per la perdita del genitore, il danno patrimoniale, liquidato in L. 161.000.000 per il primo ed in L. 153.000.000 ciascuno per le altre due, ed il danno morale, liquidato in L. 255.000.000 per ciascuno, per i quali pronunciava condanna solidale degli eredi D'Alessandro e della Nuova Tirrena.

Proponeva appello la Nuova Tirrena. Resistevano e proponevano appelli incidentali i D'Alessandro, la Petrilli, in proprio e per i figli, la Lombardi con i figli Elena e Antonio, e, separatamente, Querini Maria Grazia.


La corte d'appello di Roma, con sentenza del 12.2.2003, confermava il concorso di responsabilità nella misura stabilita dal tribunale; riduceva l'importo del risarcimento del danno patrimoniale futuro per Querini Giuseppe, Pamela e Clorinda, con riferimento al raggiungimento dell'età di ventidue anni; maggiorava a L. 150.000.000 il risarcimento del danno patrimoniale futuro per la Petrilli, considerando la prosecuzione del mantenimento anche dopo il pensionamento del convivente; modificava la decisione impugnata in punto di rivalutazione ed interessi; rigettava nel resto gli appelli.

Avverso la sentenza la Nuova Tirrena ha proposto ricorso, articolato in tre motivi.

Ha resistito Querini Maria Grazia, con controricorso recante ricorso incidentale articolato in tre motivi, al quale ha resistito, con controricorso, la Nuova Tirrena.

Hanno resistito Lombardi Giuseppina, Querini Antonio ed Elena, ed il Lloyd Adriatico, con distinti controricorsi.

Hanno resistito Petrilli Sonia, Querini Giuseppe, Pamela e Clorinda, in proprio e quali eredi della zia Querini Giovanna, Querini Anna Maria, Maria Rosaria e Giuseppe, in proprio e quali eredi della sorella Querini



Giovanna, con controricorso recante ricorso incidentale articolato in quattro motivi, al quale ha resistito, con controricorso, la Nuova Tirrena.

Le parti hanno depositato memoria.


All'udienza del 19.12.2007, la terza sezione, rilevato che il ricorso investe questione di particolare importanza, in relazione al c.d. danno esistenziale, ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, in base alle considerazioni svolte con l'ordinanza resa nel ricorso n. 10517/2004, trattato nella medesima udienza, che ha assunto il n. 4712/2008.

Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE


A) Esame della questione di particolare importanza

1. L'ordinanza di rimessione n. 4712/2008 - relativa al ricorso n. 10517/2004, alla quale integralmente rinvia l'ordinanza della terza sezione che eguale questione ha ritenuto sussistere nel ricorso in esame - rileva che negli ultimi anni si sono formati in tema di danno non patrimoniale due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, l'uno favorevole alla configurabilità, come autonoma categoria, del danno



esistenziale - inteso, secondo una tesi dottrinale che ha avuto seguito nella giurisprudenza, come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico, in assenza di lesione dell'integrità psico-fisica, e dal c.d. danno morale soggettivo, in quanto non attiene alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare reddituale del soggetto - l'altro contrario.

Osserva l'ordinanza che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno ridefinito rispetto alle opinioni tradizionali presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale. Quanto ai presupposti hanno affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica. Quanto ai contenuti, hanno ritenuto che il danno non patrimoniale, pur costituendo una categoria unitaria, può essere distinto in pregiudizi di tipo diverso: biologico, morale ed esistenziale.



A questo orientamento, prosegue l'ordinanza di rimessione, ha dato continuità la Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 233/2003, nel dichiarare non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., ha tributato un espresso riconoscimento alla categoria del "danno esistenziale, da intendersi quale terza sottocategoria di danno non patrimoniale.


Ricorda ancora l'ordinanza di rimessione che altre decisioni di legittimità hanno ritenuto ammissibile la configurabilità di un *tertium genus* di danno non patrimoniale, definito "esistenziale": tale danno consisterebbe in qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana (quali la lesione della serenità familiare o del godimento di un ambiente salubre), e si distinguerebbe sia dal danno biologico, perché non presuppone l'esistenza di una lesione *in corpore*, sia da quello morale, perché non costituirebbe un mero patema d'animo interiore di tipo soggettivo. Tra le decisioni rilevanti in tal senso l'ordinanza menziona le sentenze di questa Corte n. 7713/2000, n. 9009/2001, n. 6732/2005, n. 13546/2006, n. 2311/2007, e, soprattutto, la sentenza delle Sezioni unite n. 6572/2006, la quale ha dato una precisa definizione del danno esistenziale da lesione del fare reddituale della persona, ed una altrettanto precisa distinzione di esso dal danno morale, in quanto, al contrario di



quest'ultimo, il danno esistenziale non ha natura meramente emotiva ed interiore.

L'ordinanza di rimessione osserva poi che al richiamato orientamento, favorevole alla configurabilità del danno esistenziale come categoria autonoma di danno non patrimoniale, si è contrapposto un diverso orientamento, il quale nega dignità concettuale alla nuova figura di danno.

Secondo questo diverso orientamento il danno non patrimoniale, essendo risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali rientrano, in virtù della interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. fornita dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003, i casi di lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, manca del carattere della atipicità, che invece caratterizza il danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. Di conseguenza non sarebbe possibile concepire categorie generalizzanti, come quella del danno esistenziale, che finirebbero per privare il danno non patrimoniale del carattere della tipicità. Tra le decisioni espressione di questo orientamento l'ordinanza menziona le sentenze di questa Corte n. 15760/2006, n. 23918/2006, n. 9510/2006, n. 9514/2007, n. 14846/2007.



Così riassunti i contrapposti orientamenti, l'ordinanza di rimessione conclude invitando le Sezioni unite a pronunciarsi sui seguenti otto "quesiti".

1. Se sia concepibile un pregiudizio non patrimoniale, diverso tanto dal danno morale quanto dal danno biologico, consistente nella lesione del fare areddituale della vittima e scaturente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti.

2. Se sia corretto ravvisare le caratteristiche di tale pregiudizio nella necessaria sussistenza di una offesa grave ad un valore della persona, e nel carattere di gravità e permanenza delle conseguenze da essa derivate.

3. Se sia corretta la teoria che, ritenendo il danno non patrimoniale "tipico", nega la concepibilità del danno esistenziale.

4. Se sia corretta la teoria secondo cui il danno esistenziale sarebbe risarcibile nel solo ambito contrattuale e segnatamente nell'ambito del rapporto di lavoro, ovvero debba affermarsi il più generale principio secondo cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione tanto nel campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del torto aquiliano.



5. Se sia risarcibile un danno non patrimoniale che incida sulla salute intesa non come integrità psicofisica, ma come sensazione di benessere.

6. Quali debbano essere i criteri di liquidazione del danno esistenziale.

7. Se costituisca peculiare categoria di danno non patrimoniale il c.d. danno tanatologico o da morte immediata.

8. Quali siano gli oneri di allegazione e di prova gravanti sul chi domanda il ristoro del danno esistenziale.

2. Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall'art. 2059 c.c. ("Danni non patrimoniali") secondo cui "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge".

All'epoca dell'emanazione del codice civile l'unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell'art. 185 del codice penale del 1930.

La giurisprudenza, nel dare applicazione all'art. 2059 c.c., si consolidò nel ritenere che il danno non patrimoniale era risarcibile solo in presenza di un reato e ne individuò il contenuto nel c.d. danno morale



soggettivo, inteso come sofferenza contingente, turbamento dell'animo transeunte.

2.1. L'insostenibilità di siffatta lettura restrittiva è stata rilevata da questa Corte con le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003, in cui si è affermato che nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

Sorreggono l'affermazione i seguenti argomenti:

a) il cospicuo incremento, nella legislazione ordinaria, dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato, in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 l. n. 117/1998; art 29, comma 9, l. n. 675/1996; art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998; art. 2 l. n. 89/2001, con conseguente ampliamento del rinvio effettuato dall'art. 2059 c.c. ai casi determinati dalla legge;

b) il riconoscimento nella giurisprudenza della Cassazione (a partire dalla sentenza n. 3675/1981) di



quella peculiare figura di danno non patrimoniale, diverso dal danno morale soggettivo, che è il danno biologico, formula con la quale si designa la lesione dell'integrità psichica e fisica della persona;

c) l'estensione giurisprudenziale del risarcimento del danno non patrimoniale, evidentemente inteso come pregiudizio diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche (sent. n. 2367/2000);

d) l'esigenza di assicurare il risarcimento del danno non patrimoniale, anche in assenza di reato, nel caso di lesione di interessi di rango costituzionale, sia perché in tal caso il risarcimento costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a limiti specifici, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi, sia perché il rinvio ai casi in cui la legge consente il risarcimento del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di risarcimento del danno non patrimoniale.



2.2. Queste Sezioni unite condividono e fanno propria la lettura, costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 all'art. 2059 c.c. e la completano nei termini seguenti.

2.3. Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.

L'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di




tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008).

2.4. L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela.

2.5. Si tratta, in primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui").


2.6. Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 l. n. 117/1998: danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; art 29, comma 9, l. n. 675/1996: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi;



art. 2 l. n. 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).

2.7. Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.

Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa (sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006). In precedenza, come è noto, la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte cost. n. 184/1986), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come ritenuto dalla successiva sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria).



Trova adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (sent. n. 8827 e n. 8828/2003, concernenti la fattispecie del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto).

Eguale sorte spetta al danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (sent. n. 25157/2008).

2.8. La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2959 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).

Sul piano della struttura dell'illecito, articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che


da quello consegue (danno-conseguenza), le due ipotesi risarcitorie si differenziano in punto di evento dannoso, e cioè di lesione dell'interesse protetto.

Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006).

2.9. La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria.

2.10. Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.u. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. n. 4186/1998; S.u. n. 9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

La limitazione alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata. La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo (lo riconosceva quella giurisprudenza che, nel caso di morte del soggetto danneggiato nel corso del processo, commisurava il risarcimento sia del danno biologico che di quello



morale, postulandone la permanenza. al tempo di vita effettiva: n.19057/2003; n. 3806/2004; n. 21683/2005).

Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché



la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse lesso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale.

2.11. Negli altri casi determinati dalla legge la selezione degli interessi è già compiuta dal legislatore. Va notato che, nei casi previsti da leggi vigenti richiamati in precedenza, il risarcimento è collegato alla lesione di diritti inviolabili della persona: alla libertà personale, alla riservatezza, a non subire discriminazioni.

Non può tuttavia ritenersi precluso al legislatore ampliare il catalogo dei casi determinati dalla legge ordinaria prevedendo la tutela risarcitoria non patrimoniale anche in relazione ad interessi inerenti la persona non aventi il rango costituzionale di diritti inviolabili, privilegiandone taluno rispetto agli altri (Corte cost. n. 87/1979).


Situazione che non ricorre in relazione ai diritti predicati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 88 del

1955, quale risulta dai vari Protocolli susseguitisi, ai quali non spetta il rango di diritti costituzionalmente protetti, poiché la Convenzione, pur essendo dotata di una natura che la distingue dagli obblighi nascenti da altri Trattati internazionali, non assume, in forza dell'art. 11 Cost., il rango di fonte costituzionale, né può essere parificata, a tali fini, all'efficacia del diritto comunitario nell'ordinamento interno (Corte cost. n. 348/2007).

2.12. Fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.

2.13. In tali ipotesi non emergono, nell'ambito della categoria generale "danno non patrimoniale", distinte sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale.

E' solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), si impiega un nome, parlando di danno biologico. Ci si riferisce in tal modo



ad una figura che ha avuto espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che individuano il danno biologico nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Ed è ancora a fini descrittivi che, nel caso di lesione dei diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), si utilizza la sintetica definizione di danno da perdita del rapporto parentale.

In tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003, e recepite dalla sentenza. n. 233/2003 della Corte costituzionale.

Le menzionate sentenze, d'altra parte, avevano avuto cura di precisare che non era proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo (n. 8828/2003), e di rilevare che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. doveva essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi), ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona (n. 8827/2003). Considerazioni che le Sezioni unite condividono.

2.14. Il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso.

La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.

3. Si pone ora la questione se, nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, possa inserirsi, come categoria autonoma, il c.d. danno esistenziale.

3.1. Secondo una tesi elaborata in dottrina nei primi anni '90 il danno esistenziale era inteso come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico (all'epoca risarcito nell'ambito dell'art. 2043 c.c. in collegamento con l'art. 32 Cost.), in assenza di lesione dell'integrità psicofisica, e dal c.d. danno morale soggettivo (unico danno non patrimoniale risarcibile, in presenza di reato, secondo la tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c. in collegamento all'art. 185 c.p.), in quanto non attinente alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare non reddituale del soggetto.

Tale figura di danno nasceva dal dichiarato intento di ampliare la tutela risarcitoria per i pregiudizi di natura non patrimoniale incidenti sulla persona, svincolandola dai limiti dell'art. 2059 c.c., e seguendo la via, già percorsa per il danno biologico, di operare nell'ambito dell'art. 2043 c.c. inteso come norma regolatrice del risarcimento non solo del danno

patrimoniale, ma anche di quello non patrimoniale concernente la persona.

Si affermava che, nel caso in cui il fatto illecito limita le attività realizzatrici della persona umana, obbligandola ad adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da quelli passati, si realizza un nuovo tipo di danno (rispetto al danno morale soggettivo ed al danno biologico) definito con l'espressione "danno esistenziale"

Il pregiudizio era individuato nella alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona. Pregiudizi diversi dal patimento intimo, costituente danno morale soggettivo, perché non consistenti in una sofferenza, ma nel non poter più fare secondo i modi precedentemente adottati, e non integranti danno biologico, in assenza di lesione all'integrità psicofisica.


3.2. Va rilevato che, già nel quadro dell'art. 2043 c.c. nel quale veniva inserito, la nuova figura di danno si risolveva nella descrizione di un pregiudizio di tipo esistenziale (il peggioramento della qualità della vita, l'alterazione del fare non reddituale), non accompagnata dalla necessaria individuazione, ai fini del requisito




dell'ingiustizia del danno, di quale fosse l'interesse giuridicamente rilevante leso dal fatto illecito, e l'insussistenza della lesione di un interesse siffatto era ostativa all'ammissione a risarcimento.

Di siffatta carenza, non percepita dalla giurisprudenza di merito, mostratasi favorevole ad erogare tutela risarcitoria al danno così descritto (danno-conseguenza) senza svolgere indagini sull'ingiustizia del danno (per lesione dell'interesse), è stata invece avvertita questa Corte, in varie pronunce precedenti alle sentenze gemelle del 2003.

La sentenza n. 7713/2000, pur discorrendo di danno esistenziale, ed impiegando il collegamento tra art. 2043 c.c. e norme della Costituzione (nella specie gli artt. 29 e 30), analogamente a quanto all'epoca avveniva per il danno biologico, ravvisò il fondamento della tutela nella lesione del diritto costituzionalmente protetto del figlio all'educazione ed all'istruzione, integrante danno-evento. La decisione non sorregge quindi la tesi che vede il danno esistenziale come categoria generale e lo dice risarcibile indipendentemente dall'accertata lesione di un interesse rilevante.



La menzione del danno esistenziale si rinviene anche nella sentenza n. 4783/2001, che ha definito esistenziale la sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche (e quindi in presenza di reato), alle quali era seguita dopo breve tempo la morte, ed era rimasta lucida durante l'agonia, e riconosciuto il risarcimento del danno agli eredi della vittima. La decisione non conforta la teoria del danno esistenziale. Nel quadro di una costante giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per le perdita della vita (sent. n. 1704/1997, n. 491/1999, n. 13336/1999, n. 887/2002, n. 517/2006), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, ed a questo lo commisura (sent. n. 6404/1998, n. 9620/2003, n. 4754/2004, n. 15404/2004), la sentenza persegue lo scopo di riconoscere il risarcimento, a diverso titolo, delle sofferenze coscientemente patite in quel breve intervallo. Viene qui in considerazione il tema della risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo. Sofferenza



che, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione. Né, d'altra parte, può in questa sede essere rimeditato il richiamato indirizzo giurisprudenziale, non essendosi manifestato in questa Corte un argomentato dissenso.

In tema di danno da irragionevole durata del processo (art. 2 della legge n. 89/2001) la sentenza n. 15449/2002, ha espressamente negato la distinta risarcibilità del pregiudizio esistenziale, in quanto costituente solo una "voce" del danno non patrimoniale, risarcibile per espressa previsione di legge.

Altre decisioni hanno riconosciuto, nell'ambito del rapporto di lavoro (e quindi in tema di responsabilità contrattuale, ponendo questione sulla quale si tornerà più avanti), il danno esistenziale da mancato godimento del riposo settimanale (sent. n. 9009/2001) e da demansionamento (sent. n. 8904/2003), ravvisando nei detti casi la lesione di diritti fondamentali del lavoratore, e quindi ricollegando la risarcibilità ad una ingiustizia costituzionalmente qualificata.

Al danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a

volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal *black-out* elettrico. In tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito dell'ingiustizia.

3.3. Questi erano dunque i termini nei quali viveva, nelle opinioni della dottrina e nelle applicazioni della giurisprudenza, la figura del danno esistenziale.

Dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno fissato il principio, condiviso da queste Sezioni unite, secondo cui, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente



qualificata, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere.

3.4. Come si è ricordato, la figura del danno esistenziale era stata proposta nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di tutela, che ormai più non sussiste.

3.4.1. In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile.

La tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali (come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 88 del 1955), e cioè purchè sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c. E la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell'interesse leso.

3.4.2. In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purchè conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.

Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).

In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno.

Altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. "danno estetico" che del c.d. "danno alla vita di relazione", saranno risarcibili purchè siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.

Ipotesi che si verifica nel caso (esaminato dalla sentenza n. 6607/1986) dell'illecito che, cagionando ad una persona coniugata l'impossibilità di rapporti sessuali è immediatamente e direttamente lesivo del diritto dell'altro coniuge a tali rapporti, quale diritto-dovere reciproco, inerente alla persona, strutturante, insieme agli altri diritti-doveri reciproci, il rapporto di coniugio. Nella fattispecie il pregiudizio è conseguente alla violazione dei diritti inviolabili della famiglia spettanti al coniuge del soggetto leso nella sua integrità psicofisica.

3.5. Il pregiudizio di tipo esistenziale, per quanto si è detto, è quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria.

Per superare tale limitazione, è stata prospettata la tesi secondo cui la rilevanza costituzionale non deve attenere all'interesse leso, bensì al pregiudizio sofferto. Si sostiene che, incidendo il pregiudizio di tipo esistenziale, consistente nell'alterazione del fare non reddituale, sulla sfera della persona, per ciò soltanto ad esso va riconosciuta rilevanza

costituzionale, senza necessità di indagare la natura dell'interesse leso e la consistenza della sua tutela costituzionale.

La tesi pretende di vagliare la rilevanza costituzionale con riferimento al tipo di pregiudizio, cioè al danno-conseguenza, e non al diritto leso, cioè all'evento dannoso, in tal modo confonde il piano del pregiudizio da riparare con quello dell'ingiustizia da dimostrare, e va disattesa.

Essa si risolve sostanzialmente nell'abrogazione surrettizia dell'art. 2059 c.c. nella sua lettura costituzionalmente orientata, perché cancella la persistente limitazione della tutela risarcitoria (al di fuori dei casi determinati dalla legge) ai casi in cui il danno non patrimoniale sia conseguenza della lesione di un diritto inviolabile della persona, e cioè in presenza di ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento dannoso.

3.6. Ulteriore tentativo di superamento dei limiti segnati dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. è incentrato sull'assunto secondo cui il danno esistenziale non si identifica con la lesione di un bene costituzionalmente protetto, ma può



scaturire dalla lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante.

La tesi è inaccettabile, in quanto si risolve nel ricondurre il preteso danno sotto la disciplina dell'art. 2043 c.c., dove il risarcimento è dato purchè sia lesa un interesse genericamente rilevante per l'ordinamento, contraddicendo l'affermato principio della tipicità del danno non patrimoniale.

E non è prospettabile illegittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., come rinvigorito da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003, in quanto non ammette a risarcimento, al di fuori dei casi previsti dalla legge (reato ed ipotesi tipiche), i pregiudizi non patrimoniali conseguenti alla lesione non di diritti inviolabili, ma di interessi genericamente rilevanti, poiché la tutela risarcitoria minima ed insopprimibile vale soltanto per la lesione dei diritti inviolabili (Corte cost. n. 87/1979).


3.7. Il superamento dei limiti alla tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali, che permangono, nei termini suesposti, anche dopo la rilettura conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c., può derivare da una norma comunitaria che preveda il risarcimento del danno



non patrimoniale senza porre limiti, in ragione della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno.

Va ricordato che l'effetto connesso alla vigenza di norma comunitaria è quello non già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale (Corte cost. n. 170/1984; S.u. n. 1512/1998; Cass. n. 4466/2005).


3.8. Queste Sezioni unite, con la sentenza n. 6572/2006, trattando il tema del riparto degli oneri probatori in tema di riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale biologico o esistenziale da demansionamento o dequalificazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, hanno definito il danno esistenziale, come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. La pronuncia è stata



seguita da altre sentenze (n. 4260/2007; n. 5221/2007; n. 11278/2007; n. 26561/2007).

Non sembra tuttavia che tali decisioni, che si muovono nell'ambito della affermata natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro (così ponendo la più ampia questione della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento di obbligazioni, che sarà trattata più avanti e positivamente risolta), confortino la tesi di quanti configurano il danno esistenziale come autonoma categoria, destinata ad assumere rilievo anche al di fuori dell'ambito del rapporto di lavoro.

Le menzionate sentenze individuano specifici pregiudizi di tipo esistenziale da violazioni di obblighi contrattuali nell'ambito del rapporto di lavoro. In particolare, dalla violazione dell'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.). Vengono in considerazione diritti della persona del lavoratore che, già tutelati dal codice del 1942, sono assurti in virtù della Costituzione, grazie all'art. 32 Cost., quanto alla tutela dell'integrità fisica, ed agli art. 1, 2, 4 e 35 Cost., quanto alla tutela della dignità personale del lavoratore, a diritti inviolabili,



la cui lesione dà luogo a risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, di tipo esistenziale, da inadempimento contrattuale. Si verte, in sostanza, in una ipotesi di risarcimento di danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista.

3.9. Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità.

Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

In tal senso, per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata, è stato correttamente negato il risarcimento ad una persona che si affermava




"stressata" per effetto dell'installazione di un lampione a ridosso del proprio appartamento per la compromissione della serenità e sicurezza, sul rilievo che i menzionati interessi non sono presidiati da diritti di rango costituzionale (sent. n. 3284/2008).

E per eguale ragione non è stato ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da corsa) incidendo la lesione su un rapporto, tra l'uomo e l'animale, privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura costituzionale (sent. n.14846/2007).

3.10. Il risarcimento di pretesi danni esistenziali è stato frequentemente richiesto ai giudici di pace ed ha dato luogo alla proliferazione delle c.d. liti bagatellari.

Con tale formula si individuano le cause risarcitorie in cui il danno consequenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto.

In entrambi i casi deve sussistere la lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente



esclusa in radice (al dei fuori dei casi previsti dalla legge) l'invocabilità dell'art. 2059 c.c.

La differenza tra i due casi è data dal fatto che nel primo, nell'ambito dell'area del danno-conseguenza del quale è richiesto il ristoro è allegato un pregiudizio esistenziale futile, non serio (non poter più urlare allo stadio, fumare o bere alcolici), mentre nel secondo è l'offesa arrecata che è priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima: come avviene nel caso del graffio superficiale dell'epidermide, del mal di testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi da una fabbrica, dal disagio di poche ore cagionato dall'impossibilità di uscire di casa per l'esecuzione di lavori stradali di pari durata (in quest'ultimo caso non è lesa un diritto inviolabile, non spettando tale rango al diritto alla libera circolazione di cui all'art. 16 Cost., che può essere limitato per varie ragioni).

3.11. La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili.

Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve

eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.


Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.).

Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.u. n. 16265/2002).

3.12. I limiti fissati dall'art. 2059 c.c. non possono essere ignorati dal giudice di pace nelle cause di valore non superiore ad euro millecento, in cui decide secondo equità.

La norma, nella lettura costituzionalmente orientata accolta da queste Sezioni unite, in quanto pone le regole generali della tutela risarcitoria non patrimoniale, costituisce principio informatore della materia in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, che il giudice di pace, nelle questioni da decidere secondo equità, deve osservare (Corte cost. n. 206/2004).

3.13. In conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti




inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n. 23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri).

3.14. Le considerazioni svolte valgono a dare risposta negativa a tutti i quesiti, in quanto postulanti la sussistenza della autonoma categoria del danno esistenziale.

4. Il danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento delle obbligazioni, secondo l'opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, non era ritenuto risarcibile.

L'ostacolo era ravvisato nella mancanza, nella disciplina della responsabilità contrattuale, di una norma analoga all'art. 2059 c.c., dettato in materia di fatti illeciti.

Per aggirare l'ostacolo, nel caso in cui oltre all'inadempimento fosse configurabile lesione del principio del *neminem laedere*, la giurisprudenza aveva elaborato la teoria del cumulo delle azioni, contrattuale ed extracontrattuale (sent. n. 2975/1968, seguita dalla n. 8656/1996, nel caso del trasportato che abbia subito lesioni nell'esecuzione del contratto di trasporto; sent. n. 8331/2001, in materia di tutela del lavoratore).



A parte il suo dubbio fondamento dogmatico (contestato in dottrina), la tesi non risolveva la questione del risarcimento del danno non patrimoniale in senso lato, poiché lo riconduceva, in relazione all'azione extracontrattuale, entro i ristretti limiti dell'art. 2059 c.c. in collegamento con l'art. 185 c.p., sicché il risarcimento era condizionato alla qualificazione del fatto illecito come reato ed era comunque ristretto al solo danno morale soggettivo.

Dalle strettoie dell'art. 2059 c.c. si sottraeva il danno biologico, azionato in sede di responsabilità aquiliana, grazie al suo inserimento nell'art. 2043 c.c. (Corte cost. n. 184/1986).

4.1. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.

Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espedito del cumulo di azioni.

4.2. Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale (come



condivisibilmente affermato dalla sentenza n. 10490/2006).

4.3. Vengono in considerazione, anzitutto, i c.d. contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario. In questi gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l'inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non patrimoniali.

In tal senso si esprime una cospicua giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale la responsabilità del medico e della struttura sanitaria (sent. n. 589/1999 e successive conformi, che, quanto alla struttura, hanno applicato il principio della responsabilità da contatto sociale qualificato), e di riconoscere tutela, oltre al paziente, a soggetti terzi, ai quali si estendono gli effetti protettivi del contratto, e quindi, oltre alla gestante, al nascituro, subordinatamente alla nascita (sent. n. 11503/1003; n. 5881/2000); ed al padre, nel caso di omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata (sent. n. 6735/2002; n. 14488/2004; n. 20320/2005).



I suindicati soggetti, a seconda dei casi, avevano subito la lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32, comma 1, Cost.), sotto il profilo del danno biologico sia fisico che psichico (sent. n. 1511/2007); del diritto inviolabile all'autodeterminazione (artt. 32, comma 2, e 13 Cost.), come nel caso della gestante che, per errore diagnostico, non era stata posta in condizione di decidere se interrompere la gravidanza (sent. n. 6735/2002 e conformi citate), e nei casi di violazione dell'obbligo del consenso informato (sent. n. 544/2006): dei diritti propri della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), come nel caso di cui alle sentenze n. 6735/2002 e conformi citate.


4.4. Costituisce contratto di protezione anche quello che intercorre tra l'allievo e l'istituto scolastico. In esso, che trova la sua fonte nel contatto sociale (S.u. n. 9346/2002; sent. n. 8067/2007), tra gli interessi non patrimoniali da realizzare rientra quello alla integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale da autolesione (sentenze citate).

4.5. L'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui

l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge.

E' questo il caso del contratto di lavoro. L'art. 2087 c.c. ("L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"), inserendo nell'area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica (l'integrità fisica e la personalità morale) già implicava che, nel caso in cui l'inadempimento avesse provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale.

Il presidio dei detti interessi della persona ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di



sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa.

Nell'ipotesi da ultimo considerata si parla, nella giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 6572/2006), di danno esistenziale. Definizione che ha valenza prevalentemente nominalistica, poiché i danni-conseguenza non patrimoniali che vengono in considerazione altro non sono che pregiudizi attinenti alla svolgimento della vita professionale del lavoratore, e quindi danni di tipo esistenziale, ammessi a risarcimento in virtù della lesione, in ambito di responsabilità contrattuale, di diritti inviolabili e quindi di ingiustizia costituzionalmente qualificata.


4.6. Quanto al contratto di trasporto, la tutela dell'integrità fisica del trasportato è compresa tra le obbligazioni del vettore, che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio (art. 1681 c.c.).

Il vettore è quindi obbligato a risarcire a titolo di responsabilità contrattuale il danno biologico riportato nel sinistro dal viaggiatore. Ove ricorra ipotesi di inadempimento-reato (lesioni colpose), varranno i principi enunciati con riferimento all'ipotesi del danno non patrimoniale da reato, anche in relazione

all'ipotesi dell'illecito plurioffensivo, e sarà dato il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua ampia accezione.

4.7. Nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso costituzionalmente orientato.

L'art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio contenuto va individuato nell'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti.



D'altra parte, la tutela risarcitoria dei diritti inviolabili, lesi dall'inadempimento di obbligazioni,

sarà soggetta al limite di cui all'art. 1225 c.c. (non operante in materia di responsabilità da fatto illecito, in difetto di richiamo nell'art. 2056 c.c.), restando, al di fuori dei casi di dolo, limitato il risarcimento al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l'obbligazione è sorta.

Il rango costituzionale dei diritti suscettivi di lesione rende nulli i patti di esonero o limitazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 1229, comma 2, c.c. (E' nullo qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione della responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico).

Varranno le specifiche regole del settore circa l'onere della prova (come precisati da Sez. un. n. 13533/2001), e la prescrizione.

4.8. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.

Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica,


costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.

Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

4.9. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.


Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni



patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.

Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Eguale mente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente ristorato.



Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicchè darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.

Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione dell'integrità psicofisica, è il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, del quale non può, a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato indennizzo (diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 2311/2007, che lo eleva a danno esistenziale autonomo).


Ed egualmente si avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio consistente nella alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato separatamente e non come "voce" del danno biologico, che il c.d. danno estetico pacificamente incorpora.

Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in

consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.

4.10. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.


Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla



successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003.

E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe *in re ipsa*, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.

Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d. lgs. n. 209/2005) richiede l'accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico- legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perchè deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze),




avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni.

Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.

Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.

B) Ricorso n. 8313/2004

1. Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 180 e 101 c.p.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione, in riferimento all'art. 360, n. 4 e 5 c.p.c., la ricorrente censura il rigetto del motivo di appello con il quale aveva chiesto dichiararsi la nullità degli atti del processo di primo grado successivi alla mancata assegnazione, nell'udienza




di prima comparizione, del termine di cui all'art. 180, comma 2, c.p.c. per la proposizione delle eccezioni.

Sostiene che la lettera della legge (*Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni e comparse a norma dell'ultimo comma dell'art. 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio*) impone al giudice, senza consentire alcun potere discrezionale, di assegnare il termine, e la perentorietà della formulazione comporta, da una parte l'impossibilità per il giudice di non assegnare il termine e dall'altra l'impossibilità giuridica di considerare come implicitamente assegnato il termine.


Si duole che la corte d'appello abbia escluso il vizio del procedimento, nel caso di mancata assegnazione del termine, quando tra le due udienze sia intercorso, come ha ritenuto essere avvenuto nella specie, un termine maggiore di giorni venti.

1.1. Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di statuire, con pronunce dalle quali non vi è ragione di



discostarsi, che le norme mediante le quali la legge 20 dicembre 1995 n. 534 (di conversione del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432) ha regolato la sequenza delle udienze di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c. (norme applicabili nel giudizio in oggetto per ragioni di tempo) sono poste a tutela del diritto di difesa delle parti ed hanno natura tendenzialmente inderogabile, onde, all'esito dell'udienza di prima comparizione il giudice deve, d'ufficio, fissare l'udienza di trattazione e assegnare al convenuto, senza necessità di una sua istanza, il termine perentorio (non inferiore venti giorni prima di tale udienza) per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, salvo contrario accordo delle parti o espressa rinuncia al detto termine ad opera del medesimo convenuto; peraltro, il vizio del procedimento consistente nella mancata assegnazione a quest'ultimo dell'indicato termine, di cui al comma 2 dell'art. 180 c.p.c., risulta sanato in ragione del fatto che tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione siano intercorsi almeno i venti giorni richiesti dalla legge, così da restare escluso che le suindicate eccezioni possano essere sollevate nella prima udienza di trattazione o, addirittura in una udienza successiva,



dovendo esse invece essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di trattazione, ex art. 180 c.p.c., e quella di trattazione, ex art. 183 c.p.c. (sent. n. 12314/2004; n. 11318/2005).

Ai suindicati principi si è attenuta la corte d'appello.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., la ricorrente afferma che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto la convenuta Nuova Tirrena decaduta dalla possibilità di opporre validamente il limite del massimale di polizza alle controparti, non avendola proposta né con la comparsa di costituzione né entro il termine di cui all'art. 180 c.p.c.

Sostiene che, essendo data al danneggiato l'azione diretta per il risarcimento nei confronti dell'assicuratore entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, l'obbligo dell'assicuratore di opporre il limite del massimale sorge solo se è proposta domanda eccedente il massimale di polizza, laddove, nella specie, non vi era stata richiesta di somme superiori.

2.1. Il motivo non è fondato.

Qualora la domanda di risarcimento con l'azione diretta di cui all'art. 18 della legge n. 990 del 1969 sia proposta per somma non determinata, suscettiva di eccedere il limite del massimale in considerazione della gravità dei danni lamentati e della pluralità dei danneggiati, l'interesse dell'assicuratore ad opporre il limite del massimale di polizza, ed a fornire la relativa prova, onde contenere entro detto limite la sua responsabilità, sorge per effetto della proposizione di una domanda siffatta.

Essendosi verificata tale ipotesi nel caso in esame, in cui è stato richiesto dalla Petrilli il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, in proprio e quale esercente la potestà dei genitori sui tre figli nati dall'unione con il Querini, senza determinazione di importo, l'eccezione doveva essere proposta con la comparsa di costituzione o nel termine di cui all'art. 180, comma 2, c.p.c. come correttamente ritenuto dalla corte d'appello.

3. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1219 e 1224 c.c. e vizio di motivazione, la ricorrente addebita alla corte d'appello: a) di non aver tenuto conto delle somme versate agli eredi Querini in pendenza del giudizio di



appello, risultanti da quietanze e copia di assegni; b) di non aver devalutato le somme liquidate, difformi rispetto a quelle di primo grado, fino alla sentenza di appello, anziché devalutarle fino a quella di primo grado; c) di aver applicato un interesse equitativo nella misura del 6%, senza indicare il criterio adottato per la quantificazione.

3.1. Il motivo è infondato sotto ogni profilo. Il primo profilo di censura lamenta omessa considerazione di documenti, dei quali non riporta il contenuto, ed è quindi privo di autosufficienza. Il secondo contesta le modalità di calcolo adottate dalla corte d'appello nel devalutare le somme liquidate, senza indicare le ragioni per le quali sarebbero errate. Il terzo trova adeguata risposta nell'espresso riferimento all'adozione di un criterio equitativo.

C) Ricorso n. 11097/2004

1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., la ricorrente incidentale Querini Maria Grazia lamenta omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno biologico della massima entità subito dal padre Querini Carlo Alberto, deceduto nel sinistro, ed a lei trasmesso quale erede.

1.1. Il motivo è fondato.

L'attribuzione a titolo ereditario del danno biologico sofferto dal padre, deceduto nel sinistro, era stata richiesta dalla Querini con l'appello incidentale. Sul punto la corte d'appello non ha pronunciato, e non è dato ricavare dal complessivo tenore della motivazione una pronuncia implicita sulla questione.

Dovrà provvedere il giudice di rinvio, previo accertamento delle modalità con cui l'evento mortale si è verificato, attenendosi alla giurisprudenza che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per le perdita della vita (sent. n. 1704/1997, n. 491/1999, n. 13336/1999, n. 887/2002, n. 517/2006), e lo ammette solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile (sent. n. 6404/1998, n. 9620/2003, n. 4754/2004, n. 15404/2004)

2. Con il secondo motivo, denunciando omessa o insufficiente motivazione, in riferimento all'art. 360 n. 5, c.p.c., la ricorrente lamenta che la corte d'appello abbia disatteso la richiesta di elevazione dell'importo del danno morale a lei liquidato quale figlia legittima del Querini, in L. 80.000.000 (ridotte a L. 65.000.000 per il concorso di colpa), limitandosi ad affermarne la congruità, senza rispondere allo



specifico rilievo sulla disparità di trattamento determinata dall'attribuzione della maggiore somma di L. 300.000.000 (ridotta a L. 255.000.000) a ciascuno dei tre figli naturali del Querini.


2.1. Il motivo è fondato.

La corte d'appello non ha fornito motivazione alcuna a sostegno del rigetto della doglianza della Querini, non limitata alla intrinseca inadeguatezza della somma a lei attribuita, ma incentrata sulla cospicua diversità della liquidazione del risarcimento alla figlia legittima ed ai figli naturali, integrante, secondo l'appellante, ingiustificata disparità di trattamento.

D) Ricorso n. 11749/2004

1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 2054 c.c. e delle norme che regolano la circolazione stradale, nonché difetto di motivazione, i ricorrenti Petrilli Sonia (convivente di Querini Carlo Alberto), Querini Giuseppe, Pamela e Clorinda (nati dalla convivenza), Querini Anna Maria, Maria Rosaria e Giuseppe (eredi di Querini Giovanna sorella del Querini) censurano la ricostruzione del sinistro compiuta dalla corte d'appello e l'attribuzione al Querini del concorso di colpa nella misura del 15%.

1.1. Il motivo va disatteso.



Il giudice di merito ha accertato che l'urto si è verificato tra la motocicletta condotta dal D'Alessandro, in fase di sorpasso dell'auto condotta dal Querini, che aveva già iniziato la manovra di svolta a sinistra. L'urto è avvenuto tra la parte laterale sinistra dell'auto, già in posizione obliqua rispetto all'asse stradale, e la parte anteriore della moto, che, sebbene dotata di peso inferiore, aveva trascinato l'auto per circa tredici metri dal punto d'urto. La distruzione della fiancata dell'auto dimostrava la velocità elevatissima tenuta dalla moto, pur essendo la strada soggetta al limite di 50 km orari. Era risultato dalle prove testimoniali che il D'Alessandro era impegnato in una gara di velocità con altri motociclisti.

Ha quindi ritenuto la corte territoriale che la molteplice violazione di norme specifiche, tutte rilevanti ai fini dell'impatto, giustificava l'attribuzione della preponderante responsabilità nella misura dell'85%. Tuttavia non poteva ritenersi superata la presunzione di colpa del conducente dell'auto, non essendo stato accertato se al momento della svolta vi fossero veicoli in fase di sorpasso ed avesse azionato




il segnale di svolta a sinistra, con conseguente riconoscimento del concorso in misura del 15%.

Ora, per consolidata giurisprudenza, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica, la valutazione della condotta dei soggetti coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente è rimesso al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. E la corte d'appello ha adeguatamente motivato.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 2059 c.c., dell'art. 2 Cost. e dell'art. 185 c.p.c. ed omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno esistenziale avanzata a motivo del ritardato risarcimento.


Espongono che Petrilli Sonia ed i tre figli nati dalla convivenza con il Querini avevano richiesto il risarcimento del danno esistenziale per avere subito, a causa del ritardato pagamento dell'indennizzo da parte della Nuova Tirrena, un radicale mutamento delle proprie condizioni di vita, soffrendo, per lo stato di indigenza



in cui erano caduti dopo la perdita, rispettivamente, del convivente e del padre, unica fonte di reddito, disagi, mortificazioni e privazioni protrattisi per cinque anni dopo il sinistro. Il tribunale, pur riconoscendo la configurabilità di un danno esistenziale, aveva negato il risarcimento, trattandosi di danno non patrimoniale non derivante da reato. La sentenza era stata impugnata sul punto, facendo rilevare che alla Nuova Tirrena doveva ascriversi non già la causa del danno esistenziale, costituita dalla procurata morte del Querini, imputabile al D'Alessandro a titolo di reato colposo, ma la responsabilità di non essersi adoperata a ripristinare le condizioni patrimoniali minime che avrebbero potuto consentire ai danneggiati di non aggiungere al dolore per la perdita del familiare lo strazio di una vita di stenti durata cinque anni. Era stata invocata la giurisprudenza (Cass. n. 7713/2001) secondo cui, nel caso di lesione di diritti della persona, devono ritenersi risarcibili, a titolo di danno esistenziale, quali danni non patrimoniali, tutti quei pregiudizi che incidano significativamente sulla qualità della vita e sulla personalità del danneggiato, senza dare luogo ad effetti patogeni, determinanti danno biologico, con la conseguenza che, sotto il profilo del

danno non patrimoniale, oltre al danno morale derivante dalla morte del congiunto, doveva essere risarcito tanto ai figli che alla convivente del Querini anche il danno esistenziale derivato dall'improvviso e radicale mutamento delle loro condizioni di vita e dall'essersi trovati in una grave situazione di indigenza, alla quale la Nuova Tirrena, ritardando per cinque anni il pagamento dell'indennizzo, non aveva posto rimedio.

Tanto esposto, lamentano che la corte d'appello ha del tutto omesso di pronunciarsi su tale capo di gravame. Sostengono che nel caso di accoglimento della pretesa, non si corre il rischio di una duplicazione del risarcimento del danno non patrimoniale, posto che quello risarcito (con l'attribuzione alla Petrilli della somma di L. 15.000.000 ed a ciascun figlio della somma di L. 255.000.000) è costituito dal danno morale sofferto dai familiari per la perdita del congiunto, mentre quello di cui è stato richiesto l'ulteriore risarcimento (nell'importo di Euro 50.000,00 ciascuno) è rappresentato dai patimenti e dalle angosce loro derivate e protrattesi per oltre cinque anni a causa della improvvisa perdita di qualsiasi fonte di reddito, perdita costituente danno esistenziale che gli eredi D'Alessandro sono tenuti a riparare, e che la Nuova



Tirrena, aveva l'obbligo di temperare con il sollecito pagamento dell'indennizzo e che ha invece colposamente trascurato di fare.

2.1. Il motivo è fondato.

La corte d'appello ha ommesso di pronunciare sul motivo di appello incidentale con il quale era impugnato il rigetto della domanda di risarcimento del danno esistenziale, nei suindicati termini allegato.

La sentenza va quindi cassata.

Il giudice di rinvio nel provvedere sulla questione dovrà tenere conto dei principi enunciati da queste sezioni unite in sede di esame della questione di particolare importanza. In particolare dovrà considerare:

che il c.d. danno esistenziale non costituisce categoria autonoma di danno non patrimoniale (punto 3.13);

che, con il risarcimento del danno morale alla convivente ed ai figli, in realtà è stato risarcito dal primo giudice il danno non patrimoniale da perdita di congiunto, costituendo lo sconvolgimento dell'esistenza subito dai familiari uno degli aspetti del complesso pregiudizio (punto 4.9), sicchè al riguardo si pone soltanto questione di adeguatezza della liquidazione;

di ciò dovrà tenersi conto nei riguardi degli eredi
D'Alessandro;

che, per quanto concerne la Nuova Tirrena, dovrà considerarsi, in relazione alla affermata estensione della risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili della persona all'ambito della responsabilità contrattuale (punto 4.1 e 4.2), che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione, l'assicuratore non è legato da vincolo contrattuale verso il danneggiato, ma assume nei suoi confronti un debito indennitario ex lege (sent. n. 11143/1995, n. 8717/1996, n. 7019/1999, n. 7993/2002), ed il tardivo adempimento dell'obbligazione dell'assicuratore, in quanto debito di valuta, può soltanto determinare responsabilità nei termini di cui all'art. 1224 c.c.

3. Con il terzo motivo, denunciando errata applicazione degli artt. 147, 148 c.c., 2043 c.c., 29, 30 Cost. e dei criteri generali in punto di quantificazione del danno patrimoniale, contraddittorietà della motivazione, i ricorrenti lamentano che la corte d'appello ha diminuito l'ammontare del danno patrimoniale riconosciuto ai figli naturali del Querini, sull'assunto che il genitore

avrebbe cessato di attendere alle loro necessità al compimento del ventiduesimo anno.

Sostengono che la corte ha anticipato di almeno tre anni la data approssimativa nella quale si verifica l'affrancazione dai genitori e non ha considerato che anche dopo il conseguimento dell'autonomia i figli avrebbero senz'altro goduto, in occasione di matrimonio e nascita di figli, di quelle elargizioni che rientrano nel contesto sociale nel quale si collocava il nucleo familiare del defunto Querini.

3.1. Il motivo non è fondato.

Ha ritenuto la corte d'appello che, normalmente, secondo il comune sentire, il padre provvede ai bisogni dei figli fino a quando questi si rendano autosufficienti, ed ha individuato il raggiungimento dell'autosufficienza con l'inserimento nel mondo del lavoro, che avviene intorno ai ventidue anni.

Per quanto concerne l'individuazione del momento in cui i figli raggiungono l'autonomia, la valutazione della corte, su base presuntiva, non è illogica, e resiste alla censura. Così come corretta è la mancata considerazione delle elargizioni in occasione di ricorrenze, in quanto meramente eventuali.

4. Il quarto motivo, con il quale è denunciata errata e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. e dei principi che regolano la rivalutazione del danno, è condizionato all'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, non verificatosi, e va quindi dichiarato assorbito.

5. Il quinto motivo, concernente il regolamento delle spese, resta assorbito dalla cassazione con rinvio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale (n. 8313/2004); accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale n. 11097/2004; rigetta il primo e terzo motivo del ricorso incidentale n. 11749/2004. accoglie il secondo, dichiara assorbiti il quarto e quinto; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2008

L'estensore

Roberto Jacobo

Il Presidente

Antonio Fucini

IL CANCELLIERE
Giovanni Gambattista

Depositata in Cancelleria
oggi, 11 NOV. 2008
IL CANCELLIERE
Giovanni Gambattista

